



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
Direzione per il personale

Allegato al d.r. n. 215 del 5.12.2016

## **REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DOCENTE**

### **Art. 1**

#### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 10 della L. 240/2010 e del comma 5 dell'art. 24 dello Statuto, disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei docenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

### **Art. 2**

#### **Avvio del procedimento disciplinare – Censura**

1. Il Rettore d'ufficio o su segnalazione di soggetti interni o esterni all'università, qualora abbia notizia di fatti che configurano illeciti disciplinari, dispone tempestivamente l'avvio del procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare prende formalmente avvio con l'atto di contestazione degli addebiti.

2. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Rettore è preceduta da una istruttoria preliminare, cui segue l'atto di contestazione degli addebiti e contestuale richiesta di notizie o chiarimenti, indirizzata al docente, in ordine ai fatti che hanno determinato l'inizio del procedimento.

Con l'atto di contestazione addebiti e richiesta di chiarimenti, viene fissato un termine di 15 giorni di calendario, che decorrono dalla notifica della richiesta medesima, per la presentazione da parte del docente di scritti a difesa.

3. Entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti il Rettore, anche sulla base degli scritti a difesa presentati, potrà:

- disporre l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione all'interessato,
- comminare la sanzione della censura
- inviare gli atti del procedimento al Collegio di Disciplina.

4. La censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo per mancanza ai doveri di ufficio, è inflitta per iscritto dal Rettore e deve essere debitamente motivata.

5. Nel procedimento disciplinare trovano applicazione i principi generali di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare, ragionevole durata, chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizione di parità, proporzionalità, gradualità sanzionatoria della colpevolezza disciplinare.

6. Nell'ambito del procedimento disciplinare ogni comunicazione, compresa la contestazione degli addebiti, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso il professore o ricercatore disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito il professore o il ricercatore può indicare un numero di fax di cui abbia la disponibilità, nel rispetto del principio della riservatezza.

### **Art. 3** **Sanzioni superiori alla censura**

1. Se, a seguito della disamina degli atti e dei chiarimenti forniti dall'interessato (di cui all'art. 2, comma 2), il Rettore ritiene che per l'illecito disciplinare sia astrattamente applicabile una sanzione superiore alla censura, trasmette entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti gli atti al Collegio di Disciplina, formulando una motivata proposta di sanzione.

Contestualmente alla trasmissione degli atti al Collegio di Disciplina, il Rettore comunica all'incolpato la data di invio degli atti al Collegio e l'invito a presentare eventuali e ulteriori scritti/atti a difesa, entro un termine non superiore a 15 giorni di calendario, che decorrono dalla data di notifica della comunicazione stessa.

2. Il Collegio di Disciplina sente il Rettore, ovvero un suo delegato e, ricevuti gli atti e gli eventuali e ulteriori scritti a difesa, convoca per il contraddittorio il docente sottoposto a procedimento disciplinare entro 5 giorni lavorativi.

3. E' facoltà del docente farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

5. Il Collegio di Disciplina, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, sentito il docente sottoposto a procedimento disciplinare, esprime parere motivato e vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare; il Collegio, per il tramite del Rettore, trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della conseguente deliberazione.

6. Il Collegio di Disciplina, ai fini istruttori, può chiedere di acquisire ulteriori atti o documenti. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. In tali casi il termine di cui al successivo comma 8 è sospeso per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna sospensione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina, con delibera assunta senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

8. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine di 180 giorni è sospeso fino alla ricostituzione

del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano in corso operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscano il regolare funzionamento.

9. L'esito del procedimento disciplinare, formalizzato con Decreto Rettorale, dovrà essere notificato all'interessato ed a tutti gli uffici competenti.

10. Nel caso in cui il Rettore o il Collegio ravvisano, nei fatti oggetto di contestazione, anche la violazione delle disposizioni del Codice Etico, provvedono alla segnalazione al Comitato Etico per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 4**

##### **Tipologia di sanzioni e infrazioni**

1. Le sanzioni applicabili previste dall'art.87 del regio decreto 31/08/1933, n. 1592 e s.m.i. sono le seguenti:

1.1 -la censura (di esclusiva competenza del Rettore);

1.2 - la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

1.3- la destituzione senza perdita del diritto a pensioni o ad assegni.

2. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per mancanza ai doveri di ufficio, o irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del docente.

3. Le altre sanzioni (1.2 e 1.3) trovano applicazione per le infrazioni più gravi previste dall'art.89 del r.d. n.1592/33, ovvero:

- grave insubordinazione;
- abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- abituale irregolarità di condotta;
- atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

4. Le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti commessi, devono tener conto della eventuale reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinarli.

5. L'irrogazione di dette sanzioni non solleva il docente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

#### **Art. 5**

##### **Effetti della sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio**

1. La sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art.4- 1.2) comporta, oltre la perdita degli emolumenti stipendiali, l'esonero dall'insegnamento, l'esonero dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita della maturazione ad ogni effetto dell'anzianità di servizio per la durata della sospensione stessa.

2. Il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno non può per 10 anni solari essere nominato Rettore, Direttore di dipartimento nonché Presidente del Consiglio di facoltà.

## **Art. 6**

### **Effetti della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensioni o ad assegni**

1. Il docente che sia incorso nella sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensioni o ad assegni (art.4- 1.3) avrà diritto a quanto maturato (in termini di anzianità contributiva e previdenziale) fino alla data della destituzione.

## **Art. 7**

### **Sospensione cautelare**

1. Il docente sottoposto ad azione penale può essere cautelativamente sospeso dal servizio con decreto rettorale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, previo parere obbligatorio del Collegio di Disciplina.
2. Ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, il docente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con Decreto Rettorale fino a quando permangono gli effetti dei detti provvedimenti.
3. Il docente deve essere immediatamente sospeso dal servizio qualora sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i delitti di peculato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
4. Al docente sospeso dal servizio compete un assegno alimentare commisurato alla metà dello stipendio.
5. La sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo massimo comunque non superiore a 5 anni.
6. Nei casi di cui ai commi 1) e 2), il Rettore avvia il procedimento disciplinare e lo sospende fino al termine del procedimento penale.

## **Art. 8**

### **Effetti della sentenza passata in giudicato**

1. Nel caso di sentenza passata in giudicato, il procedimento disciplinare è obbligatorio anche se per il tipo di reato è possibile comminare la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso sia stata applicata invece la sanzione penale accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al docente potrà essere comminata senza procedimento disciplinare la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

## **Art. 9**

### **Infrazioni disciplinari del Rettore**

1. Qualora sia il Rettore ad avere tenuto una delle condotte che costituiscono infrazione disciplinare ai sensi del presente Regolamento, le funzioni disciplinari sono esercitate dal Decano del Senato Accademico, quale Professore Ordinario più anziano nel ruolo.
2. Il Rettore è valutato dal Collegio di Disciplina secondo il principio del giudizio tra pari.

#### **Art. 10**

##### **Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare**

1. Il procedimento disciplinare viene sospeso qualora sia avviato a carico del docente un procedimento penale che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria. Il procedimento disciplinare è ripreso entro 90 giorni dalla comunicazione all'amministrazione della sentenza passata in giudicato e deve essere concluso entro 180 giorni dalla comunicazione stessa.
2. Nei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare si applicano le disposizioni di cui all'art.653, commi 1 ed 1-bis del codice di procedura penale, secondo i seguenti principi fondamentali:
  - A) la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale, ovvero l'imputato non lo ha commesso;
  - B) la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
  - C) il procedimento disciplinare è precluso qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione o proscioglimento con formula che il fatto non sussiste, che l'imputato non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce illecito penale;
  - D) nel caso di assoluzione o proscioglimento con la formula che il fatto non costituisce illecito penale il procedimento disciplinare è precluso solo nel caso in cui vi sia identità di fattispecie oggettiva e soggettiva tra illecito penale e disciplinare;nell'ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna per peculato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e deve concludersi entro 180 giorni.

#### **Art. 11**

##### **Estinzione e sospensione del procedimento disciplinare**

1. Il procedimento disciplinare si estingue quando la decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

Il termine di 180 giorni è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscano il regolare funzionamento.

Il termine di 180 giorni è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni per ogni richiesta di cui al comma 6 del precedente articolo.

#### **Art. 12**

##### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si richiama la normativa vigente e le norme contenute dello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 13**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di approvazione.